

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Studio di Psicodramma" con sede in Milano, via Cola Montano 18, CAP 20159, Codice Fiscale e Partita IVA 08765480150 nella persona del suo Legale Rappresentante Dott. Giovanni Boria, nato a Tolmezzo (Ud) il 9 febbraio 1936 (C.F. BROGNN36B09L195E),

E

Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs onlus con sede legale in Torino (To) – Strada della Pellerina 22/7 CAP 10146 C.F./P.I. 02165980018 nella persona del suo rappresentante legale Galassi Roberto nato a Torino il 20/02/1965 C.F. GLSRRT65B20L219N

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 prevede che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - L'Azienda/Ente ospitante ... assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di tre per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2 - All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3 - Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un

progetto formativo e di orientamento contenente: a. il nominativo del tirocinante; b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante; c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante; d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4 - Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a: 1) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; 2) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 3) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; 4) rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5 - L'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Studio di Psicodramma" assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi sono coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi (Polizza n.6538100047662, Allianz Assicurazioni), nonché da polizza INAIL infortuni (Polizza n.90739819/25) contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

ART. 6 La Convenzione avrà validità anni quattro, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.


ART. 7 Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8 La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino, 09/09/2024

Il Rappresentante Legale della Cooperativa Sociale P.G. Frassati scs onlus

  
.....  
COOP. SOCIALE P.G. FRASSATI s.c.s. onlus  
Sede Legale e Amm. in:  
Strada della Pellerina 22/7 - TORINO  
Tel. 011.710114 - Fax 011.7792785  
C.F. / P. IVA / R.I.: 02166880018  
Albo Cooperative A181757

Il Rappresentante Legale dell'Istituto di specializzazione in psicoterapia "Studio di Psicodramma"

.....